



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

26 del 18-10-2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese Ottobre alle ore 19:15, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X		ZICCARDI GUIDO ULJANOV	X	
BIONDI YLENIA GIORGIA	X		MOLDOVEAN NICHOLAS	X	
BERNARDELLI GUIDO OMOBONO	X		ZANENGA ERMINIO	X	
MARCARINI SANTINO	X		MILANESI SARA	X	
CARDINALETTI ANDREA	X		DONEDA CLAUDIA	X	
STROPPA LUISELLA		X			

TOTALE N.

10 PRESENTI

1 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Non partecipa l'Assessore esterno SELENE BIGNAMI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in questi ultimi anni, si è registrato un incremento dell'uso dei sistemi di videosorveglianza da parte sia dei soggetti privati che delle amministrazioni pubbliche e che, in particolare, i Comuni, anche in relazione alle specifiche competenze ad essi attribuite da disposizioni normative e volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, si sono avvalsi della facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza, quale forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici.

CHE il Decreto Legge n. 11 del 23/02/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 38 del 23/04/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha previsto, all'art. 6, comma 7, la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici od aperti al pubblico, ai fini di tutela della sicurezza urbana.

CHE, il conseguente trattamento dei dati personali derivanti dall'attività di videosorveglianza, però, non forma oggetto di legislazione specifica ed a tal fine, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, fra cui il provvedimento – Deliberazione 8 aprile 2010 – con cui è stata ridisciplinata la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia di adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo.

CHE il suddetto provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, detta specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori.

CONSIDERATO che il Comune di Fiesco si avvale della possibilità di ricorrere all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il perseguimento di specifiche e determinate finalità, quali la salvaguardia dell'incolumità e protezione degli individui, piuttosto che la tutela del patrimonio comunale.

CHE l'Amministrazione Comunale ha, infatti, inteso installare apposito sistema di videosorveglianza, così come già avvenuto in varie realtà locali, da regolamentarsi, così come previsto dal Garante della Privacy, che nel provvedimento in materia, emesso in data 10/4/2010, ha sostituito in tutto quanto statuito nel precedente del 2004, ponendo nuove ed importanti regole quali in sintesi:

- l'informativa sui nuovi modelli;
- l'individuazione degli incaricati del trattamento;
- la durata limitata della conservazione delle immagini;
- il rispetto dei diritti dell'interessato;
- il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal garante.

DATO ATTO che, per dare corso a tale intendimento si rende, quindi, preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali od altresì dei diritti delle persone

giuridiche e di ogni altro ente od associazione coinvolti nel trattamento.

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di adottare un apposito Regolamento disciplinante il trattamento dei dati personali mediante l'attivazione da parte del Comune di sistemi ed impianti di videosorveglianza, finalizzato a:

- garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e, quindi, assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà od in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- controllare determinate aree.

ATTESO che tale regolamento comunale, quale strumento giuridico, in grado di normare e conseguentemente garantire i predetti fini, si propone, altresì, di affiancare e completare per tipologia il regolamento per il diritto di informazione e d'accesso ai documenti amministrativi.

CHE, dunque, i benefici che se ne traggono in modo immediato consistono principalmente nel fatto che non viene richiesta la presenza fisica di personale della polizia municipale sul luogo di vigilanza, favorendo la riduzione del costo del personale a parità di aree sorvegliate. Inoltre, l'impianto svolge un ruolo deterrente in quanto favorisce la riduzione dei fenomeni criminali e consente di limitare l'entità dei danni. Permette poi la memorizzazione storica degli eventi ripresi, diventando così un valido strumento di indagine e favorendo l'individuazione ed il riconoscimento a posteriori degli autori di crimini, ed altresì, opera in tutte le condizioni climatiche senza pertanto nessun limite di impiego.

EVIDENZIATO che i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi presso la sede del Comune di Fiesco e che i dati possono accedere esclusivamente il soggetto designato e gli incaricati del trattamento dei dati.

PRECISATO che nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di leicità, necessità, finalità e proporzionalità ed in particolare:

- l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili ed all'inadeguatezza di protezioni alternative;
- gli impianti sono posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio.

CHE l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

CHE, per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza ed, altresì, al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari vigente.

RITENUTO di condividere le considerazioni addotte circa la necessità di adozione di un regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale.

PRESA VISIONE dell'allegato schema di Regolamento Comunale disciplinante l'installazione e

l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, composto da n. 16 articoli.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione.

VISTO il D.L. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

VISTO il D.L. n. 11 del 23/02/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 23/04/2009, in particolare l'art. 6, comma 7.

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 08/04/2010.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento UE n°679/2016.

VISTO il Decreto Legislativo 101/2018.

VISTO il DPR n° 15 del 15.01.2018.

VISTE le specifiche faq pubblicate sul sito del garante per la protezione dei dati personali depositate agli atti.

VISTO lo specifico parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali n°136 del 21.03.2013 in merito ai contenuti del regolamento di videosorveglianza del Comune di Bergamo.

VISTO il parere espresso dal DPO del Comune di Fiesco.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo il presente provvedimento implicazioni contabili.

EFFETTUATA la votazione.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto.
2. Di approvare l'allegato nuovo Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza composto da n° 16 articoli parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente regolamento approvato con atto CC n° 25 del 29.11.2012.

Stante l'urgenza di procedere,

EFFETTUATA la votazione.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, 18-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate